

P5_TA(2004)0240

Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (COM(2003) 319 – C5-0256/2003 – 2003/0107(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 319)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0256/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0177/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0107

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione "Sicurezza delle attività minerarie: situazione dopo i recenti incidenti"⁵ definisce, tra gli interventi prioritari, un'iniziativa volta a regolamentare la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive. Tale intervento è inteso ad integrare le iniziative riguardanti la prevista modifica della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose⁶ e la preparazione di un documento sulle migliori tecniche disponibili riguardanti la roccia sterile e gli sterili derivanti dalle attività estrattive nell'ambito della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁷.

¹ GU C ... del ..., pag. ...

² GU C ... del ..., pag. ...

³ GU C 80 del 30.3.2004, pag. 35

⁴ Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.

⁵ COM(2000) 664 def.

⁶ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. *Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).*

⁷ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26, *Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.*

- (2) Nella risoluzione del 19 giugno 2001 sulla comunicazione in questione¹, il Parlamento europeo ha sostenuto con forza la necessità di una direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive.
- (3) Nella decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente², gli obiettivi fissati per i rifiuti che vengono ancora prodotti sono i seguenti: ridurre il livello di pericolosità; far sì che essi presentino il minor rischio possibile; privilegiare il recupero e soprattutto il riciclo; ridurre al minimo il quantitativo di rifiuti destinati allo smaltimento e garantire uno smaltimento sicuro; trattare i rifiuti destinati allo smaltimento il più vicino possibile al luogo in cui sono stati prodotti purché ciò non comporti una minor efficacia delle operazioni di trattamento dei rifiuti. La decisione n. 1600/2002/CE prevede inoltre, tra le azioni prioritarie rispetto agli incidenti e alle catastrofi, la preparazione di misure che contribuiscano ad evitare il pericolo di incidenti rilevanti, con particolare riguardo a quelli connessi alle attività estrattive, e lo sviluppo di misure in materia di rifiuti di estrazione. Infine, un'altra azione prioritaria contemplata dalla decisione consiste nella promozione di una gestione sostenibile delle industrie estrattive nell'intento di ridurre l'impatto ambientale.
- (4) In conformità degli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria in materia di ambiente, è necessario fissare requisiti minimi per prevenire o ridurre, per quanto possibile, qualsiasi effetto negativo sull'ambiente o sulla salute umana derivante dalla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, come gli sterili (cioè i solidi che rimangono dopo il trattamento di minerali con varie tecniche), la roccia sterile e lo strato di copertura (cioè il materiale rimosso con le operazioni di estrazione per accedere ad un giacimento o un corpo minerario) e il *topsoil* (cioè lo strato più superficiale del terreno), ***a condizione che tali rifiuti rientrino nella definizione di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti***³. ***La presente direttiva dovrebbe pertanto disciplinare la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive onshore..***

¹ GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 382.

² GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

³ ***GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.***

- (5) ***In conformità dell'articolo 24 della Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, adottata nel quadro del vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, è necessario proteggere le risorse naturali alla base dello sviluppo economico e sociale e invertire l'attuale tendenza al degrado delle risorse naturali, mediante una gestione sostenibile e integrata delle stesse.***
- (6) ***Per*** evitare duplicazioni e disposizioni amministrative sproporzionate, il campo di applicazione della presente direttiva deve essere limitato alle operazioni ritenute prioritarie per realizzare gli obiettivi fissati.
- (7) Le disposizioni della presente direttiva non devono pertanto applicarsi ai flussi di rifiuti generati durante l'estrazione di minerali o le operazioni di trattamento che non sono tuttavia direttamente connessi ai processi di estrazione o di trattamento. Se i suddetti rifiuti vengono depositati sul terreno o interrati, si applicano le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di ***rifiuti***¹.
- (8) Analogamente, le disposizioni della presente direttiva non devono applicarsi ai rifiuti derivanti dall'estrazione e dal trattamento di risorse minerarie in alto mare, ***mentre ai rifiuti non inquinati derivanti dalla prospezione di risorse minerali, ai rifiuti inerti non pericolosi e alla terra non inquinata derivanti dall'estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di risorse minerali*** si applicano solo alcune disposizioni, visti i minori rischi ambientali che tali rifiuti comportano.
- (9) Inoltre, anche se la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che possono essere radioattivi rientra nel campo di applicazione della presente direttiva, questa non deve riguardare gli aspetti specifici della radioattività.

¹ GUL 182 del 16.7.1999, pag. 1. *Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.*

- (10) Al fine di rispettare i principi e le priorità della direttiva *75/442/CEE*, ed in particolare gli articoli 3 e 4, gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori impegnati nell'industria estrattiva facciano tutto il necessario per prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative, effettive o potenziali, sull'ambiente o sulla salute umana connesse alla gestione dei rifiuti generati dalle industrie estrattive.
- (11) Tali misure devono fondarsi sul concetto di "migliori tecniche disponibili" di cui alla direttiva *96/61/CE* e, nell'applicarle, gli Stati membri devono determinare in che modo le caratteristiche tecniche delle strutture di deposito dei rifiuti, la loro ubicazione geografica e le condizioni ambientali locali possano eventualmente essere prese in esame.
- (12) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori dell'industria estrattiva elaborino adeguati piani di gestione dei rifiuti per il trattamento, il recupero e il deposito dei rifiuti di estrazione. I piani devono essere strutturati in modo tale da garantire un'adeguata pianificazione delle varie soluzioni di gestione dei rifiuti al fine di ridurre al minimo la produzione e la pericolosità dei rifiuti e di incentivarne il recupero. Infine, i rifiuti delle industrie estrattive devono essere caratterizzati rispetto alla loro composizione per garantire, nei limiti del possibile, che reagiscano unicamente secondo modalità prevedibili.
- (13) Per ridurre al minimo il rischio di incidenti e garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana, gli Stati membri devono garantire che ciascun operatore adotti e applichi una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti riguardo ai rifiuti. A livello di prevenzione, tale politica deve comportare la messa in atto di un sistema di gestione della sicurezza, la presentazione di piani di emergenza in caso di incidente e la divulgazione delle informazioni in materia di sicurezza alle persone che possono essere colpite da un incidente rilevante. In caso di incidente, gli operatori devono essere tenuti a fornire alle autorità competenti tutte le informazioni del caso necessarie per attenuare i danni ambientali effettivi o potenziali. Queste disposizioni particolari non devono applicarsi alle strutture di deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive che rientrano nell'ambito della direttiva *96/82/CE* sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

- (14) Vista la particolare natura della gestione dei rifiuti derivanti dalle industrie estrattive, è necessario introdurre procedimenti speciali di richiesta e autorizzazione per tutte le categorie di strutture di deposito a cui vengono conferiti tali rifiuti. I procedimenti devono essere in linea con le disposizioni generali in materia di autorizzazioni stabilite dall'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE.
- (15) Gli Stati membri devono garantire che, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (convenzione di Århus), sottoscritta dalla Comunità europea, il pubblico venga informato sulle domande di autorizzazione per la gestione dei rifiuti e che il pubblico interessato venga consultato prima del rilascio dell'autorizzazione per la gestione dei rifiuti.
- (16) Occorre indicare chiaramente i requisiti ai quali devono rispondere le strutture di deposito dei rifiuti al servizio delle industrie estrattive per quanto riguarda l'ubicazione, la gestione, il controllo, la chiusura e le misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di pericoli per l'ambiente, in un'ottica di breve e di lungo termine, ed in particolare riguardo all'inquinamento delle acque sotterranee dovuto all'infiltrazione di percolato nel suolo.
- (17) È necessario definire chiaramente le categorie di strutture utilizzate per il deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive, alla luce dei probabili effetti inquinanti dovuti al funzionamento delle suddette strutture o ad incidenti che comportino la fuoriuscita di rifiuti dalla struttura stessa.
- (18) Anche i rifiuti utilizzati per la ripiena dei vuoti di miniera devono essere soggetti ad alcuni obblighi per la protezione delle acque di superficie e sotterranee e per garantire la stabilità dei rifiuti e un adeguato monitoraggio alla cessazione delle attività di smaltimento.
- (19) Per garantire che le strutture di deposito dei rifiuti delle industrie estrattive siano costruite adeguatamente e sottoposte a corretta manutenzione, gli Stati membri devono intervenire opportunamente per garantire che la progettazione, l'ubicazione e la gestione di tali strutture siano sotto la responsabilità di persone competenti sotto il profilo tecnico. La formazione e le conoscenze acquisite dagli operatori e dal personale devono essere tali da garantire loro le competenze necessarie. Le autorità competenti devono inoltre verificare, con loro piena soddisfazione, che gli operatori garantiscano disposizioni adeguate riguardo alla costruzione e alla manutenzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti o all'ampliamento o alla modifica delle strutture esistenti, compresa la fase successiva alla chiusura della struttura e/o alla cessazione delle attività estrattive.

- (20) Occorre definire i tempi e le modalità di chiusura delle strutture di deposito al servizio delle industrie estrattive, nonché gli obblighi e le responsabilità dell'operatore della struttura nel periodo successivo alla chiusura.
- (21) Gli Stati membri devono provvedere affinché gli operatori delle industrie estrattive applichino controlli sulle attività di monitoraggio e gestione, per evitare l'inquinamento delle acque e del suolo e per individuare qualsiasi effetto potenzialmente nocivo per l'ambiente o per la salute umana dovuto alle proprie strutture di deposito. Inoltre, per ridurre al minimo l'inquinamento delle acque, è necessario che il deposito di rifiuti nei corpi idrici recettori sia conforme alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹. Occorre inoltre ridurre ai livelli minimi possibili le concentrazioni di cianuro e di suoi composti nei bacini di decantazione degli sterili di alcune industrie estrattive con il ricorso alle migliori tecniche disponibili, visto che tali sostanze hanno effetti tossici e dannosi. Devono pertanto essere fissati limiti massimi di concentrazione per evitare tali effetti tossici e dannosi.
- (22) L'operatore di una struttura per il deposito dei rifiuti delle industrie estrattive deve essere tenuto a prestare una garanzia finanziaria, sotto forma di cauzione o di altro strumento equivalente, per far sì che vengano rispettati tutti gli obblighi risultanti dall'autorizzazione, compresi quelli riguardanti la chiusura del sito e la fase successiva alla chiusura. La garanzia finanziaria deve essere sufficiente a coprire il costo di ripristino del sito effettuato da terze parti indipendenti e in possesso delle adeguate qualifiche. Tale garanzia deve inoltre essere disponibile prima dell'avvio delle operazioni di deposito dei rifiuti all'interno della struttura adibita a tal fine e deve essere aggiornata periodicamente. Infine, in base al principio "chi inquina paga" e in linea con la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale², è importante precisare che gli operatori impegnati nelle industrie estrattive devono disporre di un'adeguata copertura per la responsabilità civile riguardo ai danni ambientali o alla minaccia imminente di danni dovuti alle operazioni che effettuano.

¹ GU L 327 del 22.2.2000, pag. 1, modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

² GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

- (23) Nel caso di strutture di deposito dei rifiuti dell'industria estrattiva che possano verosimilmente avere effetti negativi significativi a livello transfrontaliero sull'ambiente nel territorio di un altro Stato membro, occorre istituire una procedura comune che agevoli la consultazione tra paesi limitrofi. Tale procedura deve servire a garantire un adeguato scambio di informazioni tra le autorità e una corretta informazione del pubblico in merito alle strutture che possono avere impatti negativi per l'ambiente.
- (24) Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità competenti organizzino un sistema efficace di ispezioni o di misure di controllo equivalenti per le strutture di deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive. Fatti salvi gli obblighi contenuti nell'autorizzazione, prima dell'avvio delle operazioni di deposito occorre effettuare un'ispezione per verificare che le condizioni stabilite dall'autorizzazione siano rispettate. Gli Stati membri devono inoltre garantire che gli operatori e chi subentra ad essi conservino registri aggiornati su tali strutture di deposito dei rifiuti e che avvenga un opportuno trasferimento di informazioni tra l'operatore e il successore per quanto riguarda lo stato della struttura e le operazioni che vi vengono svolte.
- (25) Gli Stati membri devono inviare rapporti periodici alla Commissione riguardo all'attuazione della direttiva, contenenti anche informazioni sugli incidenti o sugli incidenti sfiorati. Sulla base di tali rapporti, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (26) Gli Stati membri devono fissare le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, garantendone l'applicazione; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (27) *È necessario che gli Stati membri garantiscano che sia stilato un inventario dei siti chiusi situati sul loro territorio, dal momento che tali siti comportano spesso elevati rischi ambientali. Gli Stati membri e la Comunità hanno la responsabilità di ripristinare i siti abbandonati suscettibili di avere serie ripercussioni negative sull'ambiente. Dovrebbe pertanto essere possibile fare ricorso ai Fondi strutturali e ad altri finanziamenti comunitari pertinenti per redigere inventari e adottare misure per bonificare le strutture in questione.*

- (28) La Commissione deve garantire un adeguato scambio di informazioni tecnico-scientifiche sulle modalità di inventariare le strutture di deposito dei rifiuti chiuse a livello di Stati membri e sullo sviluppo di metodi per aiutare gli Stati membri a conformarsi all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE in occasione del ripristino di strutture chiuse. Deve inoltre essere garantito lo scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili, sia all'interno degli Stati membri che tra di essi.
- (29) *La presente direttiva potrebbe essere uno strumento utile di cui tener conto al momento di verificare che i progetti beneficiari di finanziamenti comunitari nel contesto degli aiuti allo sviluppo contemplino le misure necessarie a prevenire o ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi sull'ambiente. Tale approccio è coerente con l'articolo 6 del trattato, in particolare per quanto concerne l'integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella politica comunitaria in materia di cooperazione allo sviluppo.*
- (30) L'obiettivo della presente direttiva, che è quello di migliorare la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, non può essere conseguito in maniera efficace dai singoli Stati membri, in quanto l'impropria gestione di questi rifiuti può causare inquinamento transfrontaliero. Secondo il principio "chi inquina paga", è necessario anche tener conto degli eventuali danni causati all'ambiente dai rifiuti delle industrie estrattive. Divergenze nell'applicazione del principio "chi inquina paga" a livello nazionale possono creare sensibili disparità nell'onere finanziario imposto agli operatori economici. L'esistenza di politiche nazionali diverse in materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive ostacola inoltre la possibilità di garantire una gestione minima e responsabile di tali rifiuti in condizioni di sicurezza e di garantirne il massimo recupero in tutta la Comunità. Poiché pertanto, alla luce della scala e degli effetti dell'azione proposta, tale obiettivo può essere raggiunto più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare misure ai sensi del principio di sussidiarietà stabilito nell'articolo 5 del *trattato*.
- (31) I provvedimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottati in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.

¹ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (32) Il funzionamento delle strutture di deposito dei rifiuti esistenti al momento del recepimento della presente direttiva deve essere oggetto di regolamentazione per poter adottare, entro un determinato periodo di tempo, provvedimenti per adeguarle alle disposizioni della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

Al fine di garantire un'applicazione continua e coerente dei principi e delle priorità fissati nella direttiva 75/442/CEE, ed in particolare negli articoli 3 e 4, la presente direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, nonché eventuali rischi per la salute umana conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Al fine di garantire un'applicazione coerente dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 2, la presente direttiva si applica alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, di seguito "rifiuti di estrazione", cioè ai rifiuti derivanti dalle attività di *prospezione*, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, ***come gli sterili (cioè i solidi che rimangono dopo il trattamento di minerali con varie tecniche), la roccia sterile e lo strato di copertura (cioè il materiale rimosso con le operazioni di estrazione per accedere ad un giacimento o un corpo minerario) e il topsoil (cioè lo strato più superficiale del terreno), a condizione che tali rifiuti rientrino nella definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE. La presente direttiva disciplina pertanto la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive onshore.***

La direttiva 75/442/CEE o la legislazione nazionale equivalente continuano ad applicarsi a tutti gli aspetti della gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che non rientrano nella presente direttiva.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- a) i rifiuti prodotti durante ***la prospezione***, l'estrazione e il trattamento di risorse minerali, ma che non derivano direttamente da tali operazioni, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie usate e gli accumulatori;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di estrazione e di trattamento in alto mare delle risorse ***minerali***;
- c) *i* rifiuti prodotti in un sito di estrazione o di trattamento e trasportati per essere depositati sul terreno o interrati ***in un sito esterno all'industria estrattiva*** ;

3. ***Alle seguenti sostanze, a condizione che rientrino nella definizione di rifiuti di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, si applicano solo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6, dell'articolo 7, dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) ad e), dell'articolo 12, dell'articolo 13, paragrafi da 1 a 3 e dell'articolo 18 della presente direttiva:***

- a) ***rifiuti inerti non pericolosi e terra non inquinata derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio delle risorse minerali;***
- b) ***rifiuti derivanti dalla prospezione di risorse minerali.***

4. Fatte salve altre normative comunitarie in vigore, ai rifiuti disciplinati dalla presente direttiva non si applica la direttiva 1999/31/CE.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, per:

- (1) "rifiuto": s'intende la definizione di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE;
- (2) "rifiuto pericoloso": s'intende la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi¹;
- (3) "rifiuto inerte": s'intendono i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolato e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità del percolato devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche;
- (4) "risorsa minerale" o "minerale": s'intende un deposito naturale nella crosta terrestre di un composto organico o inorganico, quali idrocarburi, scisti bituminosi, carbone, lignite, metalli *e minerali metallici*, pietra, ardesia, argilla, ghiaia o sabbia; è incluso il gas naturale ed è esclusa l'acqua;
- (5) "industrie estrattive": s'intendono tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto;
- (6) "trattamento": s'intende il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, *termici* o chimici svolti sulle risorse minerali al fine di estrarre *e trattare* il minerale, compresa la riduzione delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti precedentemente *scartati*;

¹ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. *Direttiva da ultimo* modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

- (7) "sterili": s'intende il materiale solido che rimane dopo il trattamento dei minerali per separazione (ad esempio, frantumazione, macinazione, vagliatura, flottazione e altre tecniche fisico-chimiche) per ricavare i minerali pregiati dalla roccia meno pregiata;
- (8) "cumulo": s'intende una struttura attrezzata per lo smaltimento dei rifiuti solidi in superficie;
- (9) "diga": s'intende una struttura attrezzata, progettata per contenere o confinare l'acqua *e/o* i rifiuti all'interno di un bacino di decantazione;
- (10) "bacino di decantazione": s'intende una struttura naturale o attrezzata per **lo stoccaggio, la discarica o** lo smaltimento di rifiuti fini, in genere gli sterili, nonché quantitativi variabili di acqua allo stato libero derivanti dal trattamento delle risorse minerali e dalla depurazione e riciclaggio dell'acqua di processo;
- (11) "cianuro dissociabile con un acido debole": s'intende il cianuro e i suoi composti che si dissociano con un acido debole ad un pH determinato;
- (12) "percolato": s'intende qualsiasi liquido che filtra attraverso i rifiuti depositati e che viene emesso dalla struttura di deposito dei rifiuti o vi è contenuto, compreso il drenaggio inquinato, che possa avere effetti negativi per l'ambiente se non viene trattato adeguatamente;
- (13) "struttura di deposito dei rifiuti": s'intende qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti, allo stato solido o liquido, in soluzione o in **sospensione**, e che comprende una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti di miniera dove vengono risistemati i rifiuti dopo l'estrazione del minerale;
- (14) "incidente rilevante": s'intende un evento avvenuto nel sito che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno del sito;

- (15) "sostanza pericolosa": s'intende una sostanza, una miscela o un preparato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose¹ e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi²;
- (16) "migliori tecniche disponibili": s'intendono le tecniche definite all'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE;
- (17) "corpo idrico recettore": s'intendono le acque di superficie definite all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE, le acque sotterranee definite all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE, le acque di transizione definite all'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva 2000/60/CE e le acque costiere di cui all'articolo 2, paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE;
- (18) "ripristino": s'intende il trattamento del terreno sul quale si trova la struttura di deposito dei rifiuti, al fine di ripristinare uno stato soddisfacente del terreno rispetto alla situazione precedente l'inizio delle attività, in particolare riguardo **almeno** alla qualità del suolo (**considerando in particolare la sua composizione e struttura**), alla flora e alla fauna selvatiche, agli habitat naturali, ai sistemi delle acque dolci, al paesaggio e agli opportuni utilizzi benefici;
- (19) "pubblico": s'intende una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
- (20) "pubblico interessato": s'intende il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 della presente direttiva o che ha un interesse da far valere in tali processi; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale;
- (21) "operatore": s'intende la persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in cui avviene la gestione dei rifiuti, comprese le fasi operative e quelle successive alla chiusura;

¹ GU L 122 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

² GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

- (22) "detentore dei rifiuti": s'intende chi produce i rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- (23) "persona competente": s'intende una persona fisica che dispone delle conoscenze tecniche e dell'esperienza prescritte dal diritto nazionale dello Stato membro in cui opera la persona in questione e necessarie per svolgere le funzioni derivanti dalla presente direttiva;
- (24) "autorità competente": s'intende l'autorità designata dallo Stato membro e che ha il compito di svolgere le funzioni derivanti dalla presente direttiva;
- (25) "sito": s'intende tutto il terreno situato in una precisa zona geografica e gestito da un operatore.

Articolo 4 Disposizioni generali

1. Gli Stati membri garantiscono che l'operatore di una struttura di deposito dei rifiuti faccia tutto il necessario per impedire *e* ridurre il più possibile gli effetti negativi per l'ambiente *e/o* per la salute umana derivanti dalla gestione della struttura, anche dopo la chiusura della stessa, e per impedire il verificarsi di incidenti rilevanti connessi alla struttura e limitarne le conseguenze per l'ambiente e per la salute umana.

2. Le misure, ***necessarie per il conseguimento di tali obiettivi***, di cui al paragrafo 1 si basano, tra l'altro, sulle migliori tecniche disponibili, senza che venga imposto l'impiego di alcuna tecnica o tecnologia specifica, ma tenendo conto delle caratteristiche tecniche della struttura di deposito, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.

Articolo 5 Piano di gestione dei rifiuti

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore elabori un piano di gestione dei rifiuti per ***la riduzione al minimo***, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ***di prospezione e di estrazione in strutture di deposito dei rifiuti***.

2. Il piano di gestione dei rifiuti persegue gli obiettivi elencati di seguito:
- a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità, in particolare:
 - i) tenendo conto **delle opzioni in materia di** gestione dei rifiuti nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e trattamento dei minerali;
 - ii) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti possono subire a seguito dell'aumento della superficie e dell'esposizione a particolari condizioni esterne;
 - iii) prevedendo la possibilità di ricollocare i rifiuti nei vuoti di miniera dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione è fattibile dal punto di vista pratico e non presenta rischi per l'ambiente, **conformemente alle norme in materia ambientale attualmente vigenti a livello comunitario e, ove pertinenti, alle prescrizioni della presente direttiva e se non è contraria all'interesse pubblico per quanto riguarda l'ulteriore sfruttamento paesaggistico;**
 - iv) ripristinando il *topsoil* dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti o, se non fosse possibile sotto il profilo pratico, riutilizzando il *topsoil* altrove;
 - v) impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali;
 - b) incentivare il recupero dei rifiuti attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti interessati, se queste operazioni non comportano rischi per l'ambiente, **conformemente alle norme ambientali vigenti a livello comunitario e/o, ove pertinenti, ad altre prescrizioni della presente direttiva;**
 - c) **assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti a breve e lungo termine, in particolare tenendo conto, già nella fase di progettazione, della gestione a breve e lungo termine durante il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti, e optando per un progetto concepito in modo tale da rendere minima e infine nulla la necessità di monitoraggio, controllo e gestione della struttura dopo la sua chiusura al fine di prevenire, o quanto meno minimizzare, eventuali effetti negativi a lungo termine, riconducibili alla fuoriuscita dalla struttura di inquinanti trasportati dall'atmosfera o dalle acque, nonché a garantire la stabilità geotecnica a lungo termine di cumuli o dighe che sorgano al di sopra della superficie preesistente del terreno.**

3. Il piano di gestione dei rifiuti presenta almeno i seguenti elementi:
- a) caratterizzazione dei rifiuti a norma dell'allegato II e stima del quantitativo totale di rifiuti che verranno prodotti nella fase operativa;
 - b) descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti;
 - c) descrizione delle modalità in cui possono presentarsi gli effetti sull'ambiente o sulla salute umana a seguito dello smaltimento dei rifiuti e dei provvedimenti preventivi da adottare, **al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), b), d) e e)**;
 - d) procedure di controllo e monitoraggio proposte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c);
 - e) piano proposto per **il ripristino e la chiusura, ivi compresi le procedure connesse** alla fase successiva alla chiusura e **il** monitoraggio di cui all'articolo 12;
 - f) misure per prevenire **il deterioramento dello status** delle acque e **l'inquinamento dell'atmosfera** del suolo ai sensi dell'articolo 13.

Il piano di gestione dei rifiuti contiene informazioni sufficienti, che consentano all'autorità competente di verificare la conformità alle disposizioni della presente direttiva da parte dell'operatore. **I piani devono comprovare, in particolare, in che modo l'opzione e il metodo scelti conformemente al paragrafo 2, lettera a) (i), rispondono agli obiettivi del piano di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 2, lettera a).**

4. Il piano di gestione dei rifiuti viene riesaminato ogni cinque anni ed eventualmente modificato se subentrano cambiamenti rilevanti nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti o nel tipo di rifiuti smaltiti. Tutte le eventuali modifiche vengono notificate all'autorità competente.

5. I piani predisposti nell'ambito di altre normative nazionali o comunitarie e contenenti le informazioni descritte nel paragrafo 3 possono essere utilizzati per evitare la presentazione superflua di informazioni e la ripetizione di attività da parte dell'operatore, a condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.

Articolo 6

Prevenzione di incidenti rilevanti e informazione

1. Il presente articolo si applica alle strutture di gestione dei rifiuti di categoria A definite all'articolo 9, ad esclusione delle strutture che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE.

2. Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare la direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)¹ e la direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)², gli Stati membri garantiscono che vengano individuati i rischi di incidenti rilevanti e che a livello di progettazione, costruzione, funzionamento e manutenzione, **chiusura e post-chiusura** della struttura di deposito dei rifiuti vengano incorporati tutti gli elementi necessari per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente, compresi eventuali impatti transfrontalieri.

3. Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2:

- a) l'operatore è tenuto a formulare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti in materia di rifiuti e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che la attui, in base agli elementi del punto 1 dell'allegato I. Nell'ambito di tale politica, l'operatore nomina un responsabile della sicurezza incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. **L'operatore trasmette all'autorità competente una relazione di sicurezza che illustra le modalità di attuazione della politica e del sistema di cui sopra.** L'operatore prepara **inoltre** un piano di emergenza interno contenente le misure da adottare nel sito nel caso si verifichi un incidente;
- b) le autorità competenti preparano un piano di emergenza esterno riguardo alle misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. L'operatore fornisce all'autorità competente le informazioni necessarie per consentirle di preparare tale piano.

¹ GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9.

² GU L 404 del 31.12.1992, pag. 10.

4. I piani di emergenza del paragrafo 3 perseguono i seguenti obiettivi:
- a) limitare e controllare gli incidenti rilevanti e altri incidenti onde ridurne al minimo gli effetti, e soprattutto limitare i danni alla salute umana o all'ambiente e ai beni;
 - b) mettere in atto le misure necessarie per tutelare la salute umana, l'ambiente e i beni contro le conseguenze degli incidenti rilevanti e di altri incidenti;
 - c) comunicare le informazioni necessarie al pubblico e ai servizi o alle autorità interessate della zona;
 - d) garantire il ripristino, il recupero e il disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Gli Stati membri garantiscono che, in caso di incidente rilevante, l'operatore comunichi immediatamente all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per ridurre al minimo le conseguenze sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entità, effettiva o potenziale, del danno ambientale.

5. Gli Stati membri garantiscono che al pubblico interessato venga data tempestivamente la possibilità di partecipare fattivamente alla preparazione o al riesame del piano di emergenza esterno di cui al paragrafo 3. A tal fine il pubblico interessato è informato di qualsiasi proposta e dispone di tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti.

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico interessato possa esprimere osservazioni entro termini ragionevoli e che, nell'adottare la decisione sul piano di emergenza esterno, si tengano in debito conto tali osservazioni.

6. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni riguardanti le misure di sicurezza e le azioni da intraprendere in caso di incidente, che devono contenere almeno gli elementi descritti al punto 2 dell'allegato I, vengano divulgate gratuitamente e automaticamente al pubblico interessato.

Tali informazioni vengono riesaminate ogni tre anni ed eventualmente aggiornate.

Articolo 7

Domanda e autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE le strutture di deposito dei rifiuti non possono operare senza l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. L'autorizzazione contiene gli elementi indicati al paragrafo 2 e indica chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura in base ai criteri dell'articolo 9. ***Eventuali modifiche strutturali di tipo qualitativo o quantitativo successive all'ottenimento dell'autorizzazione operativa devono essere a loro volta autorizzate.***

A condizione che vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo, le autorizzazioni rilasciate nell'ambito di altre normative nazionali o comunitarie possono essere riunite in un'unica autorizzazione, se ciò consente di evitare la presentazione superflua di informazioni o la ripetizione di attività da parte dell'operatore o dell'autorità competente.

2. La domanda di autorizzazione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) identità dell'operatore;
- b) ubicazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti ed eventuali ubicazioni alternative;
- c) ***tipo di minerale o minerali estratti e natura dello strato di copertura e/o dei minerali di ganga che saranno rimossi nel corso delle operazioni estrattive;***
- d) piano di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 5;
- e) se applicabile, un documento che attesti l'istituzione di una politica per la prevenzione di incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza che la attui ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3;
- f) disposizioni adeguate, sotto forma di garanzia, ai sensi dell'articolo 14.

g) ***le informazioni fornite dall'operatore a norma dell'articolo 5 della direttiva 85/337/CEE¹, qualora ai sensi di detta direttiva sia obbligatoria una valutazione di impatto ambientale.***

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che il pubblico sia informato riguardo alle domande di autorizzazione per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 e che il pubblico interessato abbia la possibilità di partecipare, con tempestività ed efficacia, alla procedura di rilascio dell'autorizzazione per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6.

4. L'autorizzazione viene rilasciata solo se dalla domanda risulta che:

a) l'operatore adempie a tutte le disposizioni della presente direttiva;

b) la gestione dei rifiuti è conforme al piano o ai piani di gestione dei rifiuti del caso di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE.

5. Le informazioni contenute in un'autorizzazione rilasciata nell'ambito del presente articolo sono messe a disposizione delle autorità ***competenti, sia nazionali che comunitarie, al fine di istituire un inventario nazionale e comunitario delle strutture di deposito dei rifiuti in questione***, se richieste a fini statistici. Le informazioni sensibili di carattere puramente commerciale, ad esempio riguardanti i rapporti commerciali e le componenti dei costi, non sono rese pubbliche.

Articolo 8

Partecipazione del pubblico

1. Il pubblico viene informato, mediante pubblici avvisi o altro mezzo adeguato, ad esempio per via elettronica, se possibile, delle questioni indicate di seguito fin dalle prime fasi della procedura di autorizzazione o al massimo quando le informazioni possono essere ragionevolmente fornite:

a) domanda di autorizzazione o, eventualmente, richiesta di aggiornamento di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7;

b) se applicabile, necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione ai sensi dell'articolo 15;

¹ ***Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40). Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).***

- c) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, sulle autorità cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e a cui possono essere rivolti osservazioni e quesiti nonché sui termini per la loro presentazione;
- d) natura delle eventuali decisioni o, se esiste, del progetto di decisione;
- e) se applicabile, informazioni dettagliate sulla proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni dell'autorizzazione;
- f) indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione;
- g) dettagli delle disposizioni in merito alla partecipazione e alla consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato abbia a disposizione, in tempi adeguati:

- a) conformemente alla legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri forniti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1;
- b) conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio *del 28 gennaio 2003*, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale¹, altre informazioni oltre a quelle indicate al paragrafo 1 del presente articolo e attinenti alla decisione di cui all'articolo 7 della presente direttiva, e che vengono divulgate solo dopo che il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il pubblico interessato ha diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima dell'adozione di una decisione.

4. I risultati delle consultazioni svoltesi a norma del presente articolo sono tenuti in debita considerazione al momento della decisione, ***che comprende una motivazione rispetto a commenti e posizioni specifiche.***

¹ GUL 41 del 14.2.2003, pag. 26.

5. Le modalità precise per la partecipazione del pubblico nell'ambito del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri e devono consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente.

6. Dopo l'adozione della decisione l'autorità competente informa il pubblico interessato secondo le modalità opportune, mettendo a disposizione le seguenti informazioni:

- a) contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione;
- b) motivazioni e considerazioni su cui si è fondata la decisione.

Articolo 9

Sistema di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri classificano le strutture di deposito dei rifiuti costituite da cumuli o da bacini di decantazione attrezzati in una delle seguenti categorie, in funzione del potenziale rischio:

- (1) categoria A: struttura di deposito di rifiuti il cui guasto o cattivo funzionamento potrebbe presentare un notevole rischio di incidente;
- (2) categoria B: qualsiasi struttura di deposito non appartenente alla categoria A.

I criteri applicabili per classificare le strutture di deposito nella categoria A sono fissati all'allegato III.

Articolo 10

Vuoti di miniera

Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore che valuta l'ipotesi di utilizzare i rifiuti *e altri residui di produzione* per la ripiena dei vuoti di miniera adotti i provvedimenti adeguati per:

- (1) garantire la stabilità dei rifiuti in questione *e dei vuoti di miniera* ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2;

- (2) impedire l'inquinamento *della terra nonché* delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 6;
- (3) monitorare i rifiuti *e i vuoti* ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5.

La direttiva 1999/31/CE continua ad applicarsi ai rifiuti non derivanti da attività di estrazione utilizzati per riempire i vuoti di miniera.

Articolo 11

Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti sia affidata ad una persona competente e che siano garantiti lo sviluppo tecnico e la formazione del personale.
2. L'autorità competente si accerta, con piena soddisfazione, che nella costruzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti o nella modifica di una struttura esistente, l'operatore garantisca che:
 - a) la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto conto in particolare *degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree protette nonché* di fattori geologici, idrogeologici e geotecnici, e sia progettata in modo da soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, delle acque sotterranee e di superficie e garantire una raccolta efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalità e i tempi previsti dall'autorizzazione;
 - b) la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilità fisica e per prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie;
 - c) siano in atto disposizioni adeguate per il monitoraggio e l'ispezione *costanti* della struttura di deposito dei rifiuti da parte di *personale dell'autorità competente* e per l'intervento qualora si riscontrasse un'instabilità o una contaminazione delle acque o del suolo;

- d) *siano previste disposizioni adeguate affinché il progetto, l'ubicazione e la costruzione della struttura di deposito dei rifiuti siano convalidati, prima dell'avvio delle operazioni, da un esperto che non sia dipendente della società che gestisce la struttura. Le relazioni relative a tali convalide indipendenti sono trasmesse all'autorità competente, che se ne avvale per autorizzare il progetto, l'ubicazione e la costruzione della struttura di deposito dei rifiuti;*
- e) siano previste disposizioni adeguate per il ripristino del terreno e la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti;
- f) siano previste disposizioni adeguate per la *fase successiva alla* cessazione delle attività della struttura di deposito.

I *resoconti sui* monitoraggi e *sulle* ispezioni di cui alla lettera c) *confluiscono, insieme ai documenti relativi all'autorizzazione, in una scheda e garantiscono, soprattutto in caso di cambiamento dell'operatore, una* trasmissione adeguata delle informazioni.

3. L'operatore notifica *all'autorità competente* senza inutili ritardi tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilità della struttura e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle procedure di controllo e monitoraggio della struttura di deposito dei rifiuti. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare.

L'operatore è tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere.

Alla frequenza stabilita dall'autorità competente, ed in ogni caso almeno una volta all'anno, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alle autorità competenti al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione e di ampliare le conoscenze sul comportamento dei rifiuti. *Sulla base di tale relazione, l'autorità competente può decidere che è necessaria la convalida da parte di un esperto indipendente.*

4. Se una struttura di deposito dei rifiuti rientra nella categoria A, nel quadro della domanda di autorizzazione inoltrata all'autorità competente l'operatore trasmette una relazione sulle modalità secondo cui intende ottemperare ai requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f). L'autorità competente può chiedere ulteriori chiarimenti, come pure la realizzazione di studi complementari.

Articolo 12

Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti e per la fase successiva alla chiusura

1. Gli Stati membri provvedono ad adempiere alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5.
2. Una struttura di deposito dei rifiuti può avviare la procedura di chiusura solo se viene rispettata una delle seguenti condizioni:
 - a) le condizioni opportune indicate nell'autorizzazione sono soddisfatte;
 - b) l'autorità competente, previa richiesta dell'operatore, concede l'autorizzazione;
 - c) l'autorità competente adotta una decisione motivata in merito.
3. Una struttura di deposito dei rifiuti può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente ha proceduto, con tempestività, ad un'ispezione finale del sito, ha esaminato tutti i rapporti presentati dall'operatore, ha certificato che il sito è stato ripristinato e ha comunicato la propria approvazione all'operatore stesso.

L'approvazione non limita in alcun modo gli obblighi dell'operatore contemplati dalle condizioni dell'autorizzazione o in altri atti normativi.

4. A meno che l'autorità competente non decida di assumersi gli incarichi dell'operatore, dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito e fatte salve tutte le normative nazionali o comunitarie in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti, l'operatore è responsabile della manutenzione, del monitoraggio e del controllo della struttura nella fase successiva alla chiusura per tutto il tempo ritenuto necessario dall'autorità competente in base alla natura e alla durata del rischio.

5. Se l'autorità competente lo ritiene necessario *ai fini del rispetto delle norme ambientali della Comunità, segnatamente quelle di cui alla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità¹, alla direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose² e alla direttiva 2000/60/CE*, dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti l'operatore controlla, *fra l'altro*, la stabilità fisico-chimica della struttura di deposito e riduce al minimo gli effetti negativi per l'ambiente, soprattutto per le acque sotterranee e di superficie, garantendo che:

- a) tutte le singole strutture siano monitorate e conservate tramite strumenti di controllo e misurazione sempre pronti per l'uso;
- b) ove applicabile, i canali di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti puliti e non siano ostruiti,
- c) *siano create strutture per il trattamento passivo o attivo delle acque, qualora ciò sia necessario per impedire la migrazione di percolato contaminato dalla struttura verso corpi idrici sotterranei o superficiali contigui.*

6. Dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti l'operatore notifica, senza indebiti ritardi, tutti gli eventi o gli sviluppi che possano incidere sulla stabilità della struttura e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle operazioni di controllo e monitoraggio del caso. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare.

L'operatore è tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere.

¹ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

² GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

Nei casi e alla frequenza stabiliti dall'autorità competente, **e in ogni caso almeno una volta all'anno**, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alle autorità competenti al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione e di approfondire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti.

Articolo 13

Prevenzione **del deterioramento dello stato** delle acque e **dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo**

1. L'autorità competente verifica che l'operatore abbia adottato le misure necessarie **per rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello stato delle acque, in linea con la direttiva 2000/60/CE, fra l'altro** al fine di:

- a) valutare la probabilità che si produca percolato, **ivi incluso il contaminante presente nel percolato**, dai rifiuti smaltiti durante la fase operativa e dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti e determinare, se necessario, il bilancio idrico della struttura;
- b) impedire la produzione di percolato e la contaminazione **della terra e** delle acque di superficie o sotterranee da parte dei rifiuti;
- c) **raccogliere le acque inquinate e il percolato;**
- d) trattare le acque, il percolato **e altri effluenti** contaminati raccolti dalla struttura di deposito dei rifiuti fino a renderli conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze, **di modo che essi soddisfino ai requisiti fissati dalla normativa comunitaria, in particolare quelli di cui alle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE e 2000/60/CE.**

2. **L'autorità competente deve vigilare che l'operatore abbia applicato le misure necessarie per evitare l'inquinamento dell'atmosfera e, in particolare, la polvere.**

3. Se, in base alla valutazione dei rischi ambientali e tenuto conto, in particolare, **delle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE o 2000/60/CE**, secondo il caso, l'autorità competente decide che la raccolta e il trattamento del percolato non sono necessari o se stabilisce, **sulla base dell'analisi prevista ai sensi della direttiva 2000/60/CE**, che la struttura non rappresenta alcun potenziale pericolo per il suolo, le acque sotterranee o di superficie, è possibile limitare o rinunciare all'applicazione delle disposizioni **pertinenti** del paragrafo 1, lettere **b), c) e d)**.

4. Gli Stati membri subordinano lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida, liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori al rispetto, da parte dell'operatore, delle disposizioni del caso della direttiva 2000/60/CE.

5. Nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza di cianuro, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto al livello più basso possibile utilizzando le migliori tecniche disponibili e che, in ogni caso, il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli sterili dall'impianto di lavorazione al bacino di decantazione non superi 50 ppm a partire [dalla data di recepimento], 25 ppm a partire [dalla data di recepimento + 5 anni] e 10 ppm a partire [dalla data di recepimento + 10 anni].

Su richiesta dell'autorità competente l'operatore dimostra, attraverso una valutazione dei rischi che tenga conto delle condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui sopra non possono essere ridotti ulteriormente.

6. *Nel caso dei vuoti di miniera, inclusi i vuoti sotterranei e i vuoti superficiali riempiti, che potranno essere inondati dopo la chiusura, l'operatore adotta le misure necessarie per evitare il degrado dello stato delle acque e l'inquinamento del suolo e fornisce all'autorità competente, come minimo 6 mesi prima della fine del drenaggio dei vuoti, informazioni sui seguenti elementi:*

- a) *la disposizione dei vuoti di miniera, indicando chiaramente quelli che potranno essere inondati alla fine del drenaggio, accompagnata da dati geologici;*
- b) *una sintesi della quantità e della qualità delle acque trovate nei vuoti di miniera come minimo nel corso degli ultimi due anni di attività;*
- c) *stime dell'impatto, inclusa l'ubicazione e la quantità, sulle acque sotterranee e superficiali dei futuri scarichi inquinanti dei vuoti di miniera, e piani mirati a limitare tali scarichi nonché a garantire il ripristino;*
- d) *proposte relative al monitoraggio del processo di inondazione dei vuoti, al fine di assicurare una rapida allerta in caso di necessità di misure di attenuazione.*

Articolo 14

Garanzia finanziaria e responsabilità civile in campo ambientale

1. Prima dell'avvio di qualunque operazione che comporti il deposito o l'interramento dei rifiuti, l'autorità competente chiede una garanzia, *come per esempio una* cauzione o altro strumento equivalente, *in base a modalità che saranno definite dagli Stati membri e approvate dalla Commissione*, affinché:

- a) vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva, comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;
- b) in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per il ripristino del terreno che possa aver subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti.

2. L'importo della garanzia di cui al paragrafo 1 viene calcolato in base:

- a) al probabile impatto ambientale della struttura di deposito dei rifiuti, tenuto conto, in particolare, della categoria cui appartiene la struttura, delle caratteristiche dei rifiuti e della destinazione futura del terreno dopo il ripristino;
- b) al presupposto che le opere di ripristino necessarie verranno valutate e realizzate da terze parti indipendenti e debitamente qualificate.

3. L'importo della garanzia viene periodicamente adeguato in base alle opere di ripristino necessarie per la struttura.

4. Se l'autorità competente approva la chiusura di un impianto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, fornisce all'operatore una dichiarazione scritta che lo esonera dall'obbligo *di costituire una garanzia* di cui al paragrafo 1, *lettera b) e da tutti gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a) fatta eccezione per gli obblighi post-chiusura dell'impianto di cui all'articolo 12, paragrafo 4.*

5. Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE si applicano, mutatis mutandis, ai danni ambientali causati dall'esercizio di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e a qualsiasi pericolo immediato di danni che possano derivare dall'esercizio di qualsiasi struttura di questo genere.

6. *L'autorizzazione a costruire una nuova struttura di deposito dei rifiuti su un sito in esercizio è subordinata alla preventiva costituzione di una garanzia, da parte dell'operatore, secondo i termini stabiliti al paragrafo 1.*

Articolo 15

Effetti transfrontalieri

1. Se uno Stato membro si rende conto che il funzionamento di una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A può verosimilmente comportare effetti negativi rilevanti per l'ambiente di un altro Stato membro, o **quando** uno Stato **membro può** subirne le conseguenze, lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 trasmette contemporaneamente le informazioni fornite a norma dell'articolo in questione all'altro Stato membro e ai propri cittadini.

Tali informazioni costituiscono il punto di partenza delle eventuali consultazioni necessarie nell'ambito dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri interessati su base reciproca e paritaria.

2. Nell'ambito dei rapporti bilaterali gli Stati membri garantiscono che, nei casi illustrati al paragrafo 1, le domande siano messe a disposizione del pubblico interessato dello Stato membro che può subire gli effetti negativi per un periodo di tempo adeguato, affinché possa presentare le proprie osservazioni prima che l'autorità competente pervenga a una decisione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di incidente in una struttura di deposito dei rifiuti di cui al paragrafo 1, le informazioni che l'operatore trasmette all'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 vengano inviate immediatamente agli altri Stati membri per contribuire a ridurre al minimo le conseguenze dell'incidente sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entità del danno ambientale effettivo o potenziale.

Articolo 16

Ispezioni dell'autorità competente

1. Prima dell'avvio delle operazioni di smaltimento e a intervalli periodici stabiliti dallo Stato membro interessato, l'autorità competente ispeziona le strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 6 per garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione. Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore a norma delle condizioni dell'autorizzazione.

2. Gli Stati membri impongono all'operatore di tenere a disposizione i registri aggiornati di tutte le operazioni di gestione dei rifiuti e di metterli a disposizione dell'autorità competente per l'ispezione e garantiscono che, se dovesse cambiare l'operatore durante la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti, le informazioni e i registri aggiornati relativi alla struttura vengano trasferiti adeguatamente al nuovo operatore.

Articolo 17

Obbligo di comunicazione delle informazioni

1. Ogni tre anni gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione viene elaborata sulla base di un questionario o di un prospetto che la Commissione adotta secondo la procedura dell'*articolo 22*, paragrafo 2. La relazione viene inviata alla Commissione entro i nove mesi successivi alla conclusione del triennio cui essa si riferisce.

La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla data in cui pervengono le relazioni degli Stati membri.

2. Ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione informazioni su eventi comunicati dagli operatori ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 6. La Commissione rende disponibili tali informazioni su richiesta degli Stati membri. ***A loro volta, gli Stati membri renderanno disponibili tali informazioni al pubblico interessato che le richieda.***

Articolo 18

Sanzioni

Gli Stati membri istituiscono norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie affinché vengano attuate. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 19

Inventario dei siti chiusi

Gli Stati membri garantiscono che:

1. entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, venga realizzato un inventario dei siti chiusi (incluse le strutture abbandonate) ubicati sul rispettivo territorio. Tale inventario, che deve essere accessibile al pubblico, contiene come minimo informazioni sui seguenti elementi:

- a) l'ubicazione georeferenziata del sito;*
- b) il tipo di minerale o di minerali precedentemente estratti;*
- c) i tipi di rifiuti presenti sul sito;*
- d) la stabilità fisica e chimica dei siti;*
- e) l'eventuale presenza di fenomeni di drenaggio acido o alcalino, o di concentrazione di metalli;*
- f) le condizioni ambientali del sito, in particolare per quanto riguarda la qualità del suolo, le acque superficiali e il relativo bacino di raccolta, inclusi i sottobacini fluviali e le acque sotterranee;*

2. i siti elencati nell'inventario di cui al punto 1 vengano classificati, in base al grado di impatto sulla salute umana e sull'ambiente, in due categorie: una categoria superiore che comprende i siti chiusi che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, in un prossimo futuro, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana, l'ambiente e/o i beni, e una categoria inferiore che comprende i siti che non hanno effetti negativi rilevanti per l'ambiente e non sono suscettibili di rappresentare, in un prossimo futuro, una grave minaccia per la salute umana, l'ambiente e/o i beni;

3. entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, si proceda al ripristino dei siti classificati nella categoria superiore dell'inventario, al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE. Qualora l'autorità competente non possa garantire un avvio simultaneo di tutti i necessari interventi di ripristino, essa ha facoltà di decidere quali siti devono essere riabilitati in via prioritaria;

4. i costi finanziari connessi al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 3 siano imputati al produttore dei rifiuti, qualora sia possibile individuarlo e localizzarlo. In caso contrario, si applicano le norme nazionali o comunitarie in materia di responsabilità.

Articolo 20

Scambio di informazioni

1. La Commissione, coadiuvata dal comitato di cui all'*articolo 22*, garantisce che vi sia uno scambio adeguato di informazioni tecniche e scientifiche tra gli Stati membri al fine di elaborare metodologie per *soddisfare l'articolo 19*. Le metodologie in questione permettono, *in particolare*, di istituire le procedure più opportune di valutazione dei rischi e le azioni correttive alla luce delle diverse caratteristiche geologiche e idrogeologiche presenti in Europa:

2. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente segua o venga informata dell'evoluzione delle migliori tecniche disponibili.

3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni, **con la partecipazione dello European IPPC Bureau e in base alla procedura volta a elaborare documenti di riferimento sulle migliori tecniche a disposizione (BREFs) di cui alla direttiva 96/61/CE**, tra gli Stati membri e le organizzazioni interessate riguardo alle migliori tecniche disponibili, al relativo monitoraggio e alla loro evoluzione. La Commissione pubblica i risultati di tale scambio di informazioni.

Articolo 21

Provvedimenti di attuazione e modifica

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'*articolo 22*, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per:

- a) l'armonizzazione e la trasmissione periodica delle informazioni di cui all'*articolo 7*, *paragrafo 5* e all'*articolo 12*, *paragrafo 6* della presente direttiva;
- b) l'attuazione dell'*articolo 13*, *paragrafo 4*, comprese le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione;
- c) le linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria, conformemente all'*articolo 14*, *paragrafo 2*;
- d) le linee guida tecniche in materia di ispezioni di cui all'*articolo 16*;
- e) la definizione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell'*allegato II*;
- f) la definizione dei criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all'*allegato III*, compresi eventuali limiti di concentrazione per i rifiuti pericolosi e le sostanze pericolose;
- g) la definizione di eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l'attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico.

2. La Commissione adotta le eventuali modifiche successive necessarie per l'adeguamento degli allegati all'evoluzione scientifica e tecnica secondo la procedura dell'*articolo 22*, *paragrafo 2*.

Le suddette modifiche sono apportate esclusivamente per garantire un livello elevato di protezione ambientale.

Articolo 22

Comitato

1. La Commissione è *assistita* dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, di seguito denominato "il comitato".

2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.*

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 23

Disposizione transitoria

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi struttura di deposito di rifiuti a cui sia stata rilasciata un'autorizzazione o che sia già in funzione alla [data di recepimento] o prima di tale data si conformi alle disposizioni della presente direttiva entro quattro anni dalla data in questione, ad esclusione delle strutture dell'articolo 14, paragrafo 1, per le quali è necessario garantire la conformità entro sei anni da tale data.

Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che, a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva e indipendentemente dalla chiusura di una struttura per il deposito dei rifiuti di cui al paragrafo 1, l'operatore:

- a) ***garantisca che la struttura in questione sia fatta funzionare e, in caso di chiusura, sia gestita in modo da non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva e di quelli di qualsiasi altro atto pertinente della legislazione comunitaria, inclusa la direttiva 2000/60/CE;***
- b) ***garantisca che la struttura in questione non provochi alcun degrado dello stato delle acque superficiali o sotterranee a norma della direttiva 2000/60/CE né l'inquinamento del suolo, dovuto a percolato, acqua contaminata, o a qualsiasi altro effluente o residuo, in forma solida, fangosa o liquida;***

- c) *adotti tutte le misure necessarie per porre rimedio alle conseguenze di qualsiasi violazione delle disposizioni di cui alla lettera b), al fine di assicurare il rispetto della legislazione comunitaria in materia, inclusa la direttiva 2000/60/CE.*

Articolo 24

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [data di entrata in vigore + 18 mesi]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Politica in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti e informazioni da comunicare al pubblico interessato

1. Politica in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti

La politica dell'operatore in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e il sistema di gestione della sicurezza devono essere proporzionali ai rischi di incidente rilevante che la struttura di deposito dei rifiuti presenta. Ai fini della loro attuazione, è necessario tener conto dei seguenti elementi:

- (1) la politica in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti deve includere tutti gli obiettivi e i principi generali di azione dell'operatore in merito al controllo dei rischi di incidenti rilevanti;
- (2) il sistema di gestione della sicurezza deve includere la parte del sistema generale di gestione comprendente la struttura organizzativa, le funzioni, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per determinare e applicare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
- (3) nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza devono essere trattati i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione e personale: ruolo e responsabilità del personale coinvolto nella gestione dei principali rischi a tutti i livelli dell'organizzazione; individuazione delle esigenze di formazione del personale interessato e fornitura di tale formazione; coinvolgimento dei dipendenti ed eventualmente degli appaltatori;
 - b) individuazione e valutazione dei rischi rilevanti: adozione e messa in pratica di procedure che consentano di individuare sistematicamente i principali rischi connessi con le operazioni normali e anomale e valutazione della probabilità che si producano e della loro gravità;
 - c) controllo operativo: adozione e messa in pratica di procedure e istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, compresa la manutenzione dell'impianto, i processi, le apparecchiature e gli arresti temporanei;

- d) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per pianificare le modifiche o la progettazione di nuove strutture per il deposito dei rifiuti;
- e) pianificazione delle emergenze: adozione e applicazione di procedure per individuare emergenze prevedibili attraverso un'analisi sistematica e per preparare, sperimentare e rivedere i piani di emergenza per affrontare tali emergenze;
- f) monitoraggio delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per esaminare continuamente il rispetto degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di gestione della sicurezza dell'operatore, nonché i meccanismi di indagine e intervento correttivo in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le procedure devono riguardare il sistema utilizzato dall'operatore per riferire su episodi di incidenti rilevanti o di incidenti sfiorati, in particolare quelli che comportano un guasto delle misure di protezione, le indagini svolte in proposito e il seguito dato all'evento sulla base degli insegnamenti tratti;
- g) audit e analisi: adozione e applicazione di procedure per la valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e l'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza; analisi documentata delle prestazioni della politica e del sistema di sicurezza, nonché aggiornamento da parte della direzione.

2. Informazioni da comunicare al pubblico interessato

- (1) Nome dell'operatore e indirizzo della struttura di deposito dei rifiuti.
- (2) Identificazione della persona che fornisce le informazioni in base alla posizione che occupa.

- (3) Conferma che la struttura di deposito dei rifiuti è assoggettata alle norme e/o disposizioni amministrative che attuano la presente direttiva ed eventualmente del fatto che le informazioni attinenti agli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 sono state trasmesse all'autorità competente.
- (4) Spiegazione, in termini chiari e semplici, della o delle attività svolta/e nel sito.
- (5) Nomi comuni o generici o classificazione generale di rischio delle sostanze e dei preparati trattati nella struttura di deposito dei rifiuti e dei rifiuti che potrebbero causare un incidente rilevante, con l'indicazione delle principali caratteristiche pericolose.
- (6) Informazioni generali sul tipo di rischi di incidenti rilevanti, compresi i potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente circostanti.
- (7) Informazioni adeguate sulle modalità di allerta e informazione della popolazione interessata che vive nelle zone circostanti in caso di incidente rilevante.
- (8) Informazioni adeguate sulle azioni che la popolazione interessata deve intraprendere e sul comportamento da adottare in caso di incidente rilevante.
- (9) Conferma del fatto che l'operatore è tenuto a prendere provvedimenti adeguati sul sito, in particolare contatto con i servizi di emergenza, per affrontare gli incidenti rilevanti e minimizzarne gli effetti.
- (10) Riferimento al piano di emergenza esterno elaborato per affrontare eventuali ripercussioni dell'incidente al di fuori del sito; tali informazioni devono includere l'invito a seguire tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza nel momento dell'incidente.
- (11) Informazioni dettagliate sulle sedi presso cui chiedere altre informazioni, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza stabilite dalla normativa nazionale.

Caratterizzazione dei rifiuti

I rifiuti da smaltire in una struttura di deposito dei rifiuti devono essere caratterizzati in modo da garantire la stabilità fisico-chimica a lungo termine della struttura che li accoglie e prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti. La caratterizzazione comprende, se opportuno e in base alla categoria della struttura, i seguenti elementi:

- (1) descrizione delle caratteristiche fisiche, chimiche e radiologiche previste dei rifiuti da smaltire, ***con particolare riferimento alla loro stabilità alle condizioni atmosferiche/meteorologiche di superficie;***
- (2) classificazione dei rifiuti ai sensi della voce pertinente della decisione 2000/532/CE della Commissione¹, con particolare riguardo alle caratteristiche di pericolosità;
- (3) descrizione delle sostanze chimiche da utilizzare nel trattamento delle risorse minerali e relativa stabilità;
- (4) descrizione del metodo di deposito;
- (5) sistema di trasporto dei rifiuti.

¹ G U L 203 del 28.7.2001, pag. 18.

Criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti

Una struttura per il deposito dei rifiuti appartiene alla categoria A se:

- in caso di violazione o guasto non è ragionevolmente possibile escludere la possibilità che vi siano perdite umane *e/o gravi danni ambientali* sulla base della valutazione dei rischi alla luce di fattori quali la dimensione, l'ubicazione e l'impatto ambientale della struttura, oppure
- contiene rifiuti classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE oltre un limite stabilito, oppure
- contiene sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE oltre un determinato limite.